



Informazione per i fornitori di prestazioni esteri

1. Iscrizione nel registro dei contribuenti in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein

Chiunque fornisce prestazioni di qualsiasi genere (montaggio, manutenzione, pulizia, lavori di programmazione, messa in servizio ecc.) in territorio svizzero verso pagamento di una controprestazione deve informarsi se deve iscriversi nel registro dei contribuenti in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Per «territorio svizzero» s'intendono il territorio della Svizzera, senza le valli di Samnaun e Sampuoir¹, nonché i territori del Principato del Liechtenstein e del Comune di Büsingen.

L'obbligo di iscrizione nel registro dei contribuenti vige altresì per il fornitore di prestazioni estero, sempre che questi effettui le prestazioni sul territorio svizzero e realizzi a livello mondiale una cifra d'affari di almeno 100 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2 LIVA. Il fornitore di prestazioni estero non deve essere iscritto se fornisce in Svizzera unicamente prestazioni escluse dall'imposta (art. 121 a OIVA) e/o prestazioni esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 LIVA e/o altre prestazioni che non devono essere assoggettate all'imposta secondo l'articolo 10 capoverso 2 lettera b numeri 2 e 3 LIVA.

Ogni fornitore di prestazioni è responsabile di chiarire l'eventuale obbligo di iscrizione nel registro dei contribuenti IVA e, se del caso, è tenuto ad annunciarsi spontaneamente entro 30 giorni dall'inizio dell'obbligo fiscale presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein. Ulteriori informazioni a tal proposito figurano nella pubblicazione sull'obbligo fiscale edito dai due servizi.

Fornisce prestazioni principalmente in Svizzera o a Büsingen

Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale Imposta sul valore aggiunto
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna
Svizzera
Contatti + Internet www.estv.admin.ch

Fornisce prestazioni principalmente nel Principato del Liechtenstein

Liechtensteinische Steuerverwaltung
Abteilung Mehrwertsteuer
Aeulestrasse 38, 9490 Vaduz
Fürstentum Liechtenstein
Tel. +423 236 68 17
Internet www.llv.li

2. Imposta sull'importazione di beni

All'atto dell'importazione di beni l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini riscuote l'imposta sull'importazione.

Se con i beni importati il fornitore estero fornisce sul territorio svizzero lavori o prestazioni in virtù di un contratto d'appalto per conto di terzi e se al momento dell'importazione non è iscritto nel registro dei contribuenti in Svizzera, l'imposta sull'importazione viene calcolata sulla controprestazione totale (controprestazione per i beni importati e per i lavori eseguiti). Negli altri casi, l'imposta sull'importazione viene calcolata sulla controprestazione o sul valore di mercato dei beni importati.

Nella controprestazione o nel valore di mercato sono incluse le spese di trasporto o di spedizione del bene e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero² (p. es. spese d'imposizione) sempre che esse non siano già incluse.

Maggiori informazioni in merito sono reperibili nella pubblicazione 52.02 «Forniture in virtù di un contratto d'appalto e consegna di beni dopo la lavorazione sul territorio svizzero» disponibile al sul sito Internet dell'Amministrazione federale delle dogane (www.bazg.admin.ch/).

¹ Queste valli sono però considerate territorio svizzero per quel che riguarda le prestazioni di servizi.

² Si tratta del luogo in cui i beni devono essere trasportati al momento della nascita del debito fiscale.